DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001924	**15/10/2026**

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 18038/2017. Sentenza n. 1368/2026. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260002218 DEL 08/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 2 (due) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 67 (sessantasette) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 14/10/2026 13:51 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 14/10/2026 16:11* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 15/10/2026 12:24 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 15/10/2026 11:48* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 15/10/2026 12:27
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 18038/2017. Sentenza n. 1368/2026. Esecuzione.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- a seguito dell'evento occorso il 07.10.2014 presso struttura sanitaria aziendale e di denuncia presentata dalle parti offese, il PM presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari riteneva di dover procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili, le cui risultanze fondavano la prosecuzione dell'azione penale dinanzi al Tribunale competente che è stata definita nel 2018 con pronuncia di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separata sede, pronuncia passata in giudicato in assenza di impugnativa;
- con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori chiedevano al Tribunale di Bari – RG. N. 18038/2017 -, previo accertamento della responsabilità della ASL BA, la condanna dell'Ente e del medico coinvolto nei fatti di causa, al risarcimento del danno da perdita parentale, oltre interessi sulle somme a liquidarsi; vinte le spese di lite;
- la ASL BA si costituiva in giudizio affidando la difesa ad avvocato interno, ritenendo la domanda infondata *sia nell'an sia nel quantum*;
- integrava il contraddittorio anche il medico convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza, oltre alla chiamata a manleva della ASSICURATRICE MILANESE SPA che a sua volta si costituiva in giudizio;
- in corso di causa era ammessa ed espletata CTU medico-legale alle cui operazioni peritali l'Azienda e il medico partecipavano con propri consulenti; dall'elaborato depositato in data 18.05.2020, non suscettibile di osservazioni, emergeva la responsabilità del medico nella mancata tempestività dei trattamenti terapeutici eseguiti, determinando un ritardo terapeutico individuato secondo il criterio del "più probabile che non" causativo del danno, oltre ad evidenziare le carenze organizzative e di assistenza della struttura sanitaria;
- con sentenza n. 1368/2026 del 02.03.2026 notificata il 03.03.2026, il Tribunale di Bari, accoglieva le domande di due dei sette attori rigettando le altre richieste e per l'effetto:

- condannava il medico e la ASL BA in solido fra loro al risarcimento dei danni e delle spese di lite in favore degli attori vittoriosi;
- rigettava la domanda di manleva formulata dal medico nei confronti di Assicuratrice Milanese Spa;
- condannava i restanti attori soccombenti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dei due convenuti, compensando le spese della CTU fra i convenuti.

PRESO ATTO

- delle risultanze peritali sia in sede penale che civile, dei criteri di quantificazione del danno in via equitativa secondo le tabelle milanesi (come avallato dalla Suprema Corte di Cassazione, sent. n. 37009 del 16 dicembre 2022), della riconosciuta solidarietà tra i convenuti, dell'assenza di impugnativa della sentenza di cui trattasi per la domanda rigettata da parte degli attori soccombenti, l'Azienda riteneva a sua volta di non proporre appello con consequenziale passaggio in giudicato della pronuncia;

CONSIDERATO CHE

- con nota acclarata al prot. az. 81999 del 19.06.2026 la Struttura Burocratico Legale invitava il sanitario co-debitore a procedere alla estinzione della quota parte dell'obbligazione nascente dalla sentenza in oggetto, riscontrata dal medico con pec del 02.09.2026, comunicando l'indisponibilità all'adempimento richiesto ;
- la SBL con nota acclarata al prot. az. 113749 del 03.09.2026 indirizzata al difensore degli attori, comunicava i conteggi oltre a richiedere la documentazione necessaria per procedere con la liquidazione, riscontrata positivamente con nota acclarata al prot. az. n. 123201 del 24.09.2026 dal difensore.

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore degli attori beneficiari per il risarcimento dei danni subiti con riserva di ripetizione nei confronti del convenuto soccombente nella misura riconosciuta dal Tribunale di Bari con sentenza n. 1368/2026 del 02.03.2026, come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 1368/2026 del 02.03.2026 e per l'effetto di:
- liquidare e conseguentemente pagare in favore dei beneficiari, le somme come dettagliate nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con ogni più ampia riserva di azione

di recupero nei confronti del medico condannato in solido, dando atto che l'intervenuta ricezione delle somme costituisce acquiescenza al presente provvedimento;

- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 691.915,11 venga attinta:
- per € 500.000,00 dal conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo rischi per copertura diretta dei rischi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2024;
- per € 191.915,11 dal conto aziendale n. 73310500030 "Altri oneri di gestione" dell'esercizio finanziario corrente;
- trasmettere il presente provvedimento agli attori beneficiari ed a quelli soccombenti, per il tramite del loro difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- notificare il presente provvedimento al co-debitore soccombente dando mandato alla struttura proponente di avviare ogni azione a tutela degli interessi aziendali;
- di trasmettere copia del presente atto all'U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 965/17.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2024	500.000,00
73310500030 - Altri oneri di gestione	2026	191.915,11

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità

PROPOSTA N.RO 20260002218 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001924 DEL 15/10/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	*Firmato digitalmente il 09/10/2026 14:00*
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	*Firmato digitalmente il 09/10/2026 15:26*
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	*Firmato digitalmente il 13/10/2026 10:32*